SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 8 febbraio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nutrineal PD4» *(11A01140)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mutabon» *(11A01141)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Serpax» *(11A01142)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Becotide» *(11A01143)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lantanon» *(11A01144)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Triminulet» *(11A01145)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seles Beta» *(11A01146)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Disipal» *(11A01147)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trental» *(11A01148)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Leutrol» *(11A01149)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kayexalate» *(11A01150)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. **261**.

Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'articolo 10-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il regio decreto 14 luglio 1907, il regio decreto 23 febbraio 1908 ed il regio decreto 27 aprile 1943, concernenti la costituzione, la trasformazione e l'approvazione dello statuto vigente dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;

Ritenuto che il carattere istituzionale dell'ente e le finalità dello stesso ne giustificano la trasformazione in soggetto di diritto privato;

Considerato che il Ministero della difesa con nota n. 8/57401/D.X.I. 47 in data 17 novembre 2005 e n. 8/5159 in data 4 febbraio 2008 ha espresso parere favorevole al trasferimento a quel Dicastero delle funzioni di vigilanza e controllo in ragione della natura delle attività svolte dall'Istituto, consistenti nell'assistenza in favore di ufficiali delle Forze armate pensionati e delle loro famiglie;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 18 gennaio 2010, del 2 luglio 2010 e del 26 agosto 2010;

Considerato che con il parere interlocutorio reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha formulato taluni rilievi in relazione alle modalità di devoluzione dei beni dell'Istituto e alla loro destinazione;

Ritenuto tuttavia di non accogliere tali rilievi, in quanto sulle modalità di devoluzione dei beni — peraltro costituiti unicamente da beni mobili — e la loro destinazione dovrà essere acquisito, in sede di modifica dello Statuto, il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che comunque i beni non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione dei predetti Dicasteri;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Privatizzazione dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III

1. L'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, con sede in Roma, è trasformato in Fondazione di diritto privato.

2. L'Istituto è disciplinato dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto.

3. La vigilanza sull'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III è trasferita dal Ministero dell'interno al Ministero della difesa.

Art. 2.

Modifiche statutarie

1. Gli amministratori dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III deliberano le necessarie modifiche statutarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche è acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto della Fondazione prevede la partecipazione all'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero della difesa.

3. Il presidente della Fondazione è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le modalità procedimentali di nomina del presidente.

Art. 3.

Patrimonio dell'Ente

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'inventario dei beni è redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dall'avvenuta trasformazione.

3. Il Ministero della difesa verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità.

4. Nell' inventario di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.

5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello statuto della Fondazione.

Art. 4.

Entrate

1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica.

2. Lo statuto non può prevedere la possibilità di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici.

3. La titolarità degli organi della Fondazione è onorifica.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie previste dall'articolo 2, comma l.

2. Gli organi dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 29 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 84

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta l'art. 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«Art. 26 *(Taglia-enti)*. — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3.Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";

c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All' art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008.):

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

— Per il testo dell'art. 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini):

«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti). — 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.".

2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze".

3.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-*bis*.Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5.

6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

"h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.".

7.

8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.

9.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell' art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: "due membri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".

21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente".

22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

22-*bis*. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-*ter*. La revoca disposta ai sensi del comma 22-*bis* integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";

b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale";

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali;

5-*ter*. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-*bis*, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-*bis* sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo".

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera *a)*, pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. L' art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all' art. 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole "somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.";

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto".

27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.".

28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: "c-*bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 57-*bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".

30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti:

"f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;".

30-*bis*. Dopo il comma 1 dell' art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità".

30-*ter*. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-*quater*. All' art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.";

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,".

30-*quinquies*. All'art. 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e".

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma: "46-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.".

33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-*bis*. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-*bis*. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-*ter*. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 35-*ter*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all' art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*quinquies*. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all' art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

35-*sexies*. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-*septies*, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell' art. 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-*septies*. Per le finalità di cui al comma 35-*sexies*, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all' art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*octies*. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

35-*novies*. Il comma 11 dell' art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

35-*decies*. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-*undecies*. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-*duodecies*. Il credito d'imposta di cui al comma 35-*undecies* non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 10-*bis*, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):

«2. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura".».

— Il regio decreto 14 luglio 1907 reca la erezione in Ente morale dell'Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III.

— Il regio decreto 23 febbraio 1908 reca la trasformazione in Opera Pia dell'Istituto.

— Il regio decreto 27 aprile 1943 approva il nuovo statuto dell'Istituto di beneficenza.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):

«19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».

11G0024

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 21 dicembre 2010.

Nuovo regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati. (Decreto n. 1284).

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione del 30 luglio 1997 n. 63 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 130 del 21 dicembre 2010;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione n. 130 dell'Ufficio di Presidenza del 21 dicembre 2010 di approvazione del nuovo Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati.

Roma, 21 dicembre 2010

Il Presidente: FINI

Il Segretario Generale: ZAMPETTI

XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 130/2010

Oggetto: Nuovo Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati.

Riunione di martedì 21 dicembre 2010

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la deliberazione del 30 luglio 1997 n. 63 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi della Camera dei deputati;

Considerato che nel corso del periodo trascorso dalla sua approvazione la normativa di riferimento, ed in particolare la legge n. 241 del 1990, è stata più volte modificata;

Ritenuto quindi necessario procedere ad un aggiornamento della normativa regolamentare interna, recependo ove opportuno, con i necessari adeguamenti al contesto istituzionale, quanto previsto dall'ordinamento generale;

Udita la relazione del Collegio dei deputati Questori;

Viste le risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 21 dicembre 2010;

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati nel testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;

di autorizzare la Presidenza della Camera al coordinamento formale del testo.

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Ambito dell'accesso).

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Le modalità dell'accesso sono stabilite dal presente regolamento.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, di qualunque specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati o detenuti dall'Amministrazione della Camera dei deputati, di seguito denominata «Amministrazione», o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa di questa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni, ai comitati e ai soggetti portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi.

Art. 2.

(Esclusione dall'accesso).

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento;

b) nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi;

d) nei confronti dei pareri legali acquisiti nel corso dell'attività amministrativa con riferimento a situazioni di contenzioso potenziale o in atto;

e) nei confronti degli atti per i quali sia già stata effettuata la pubblicazione sulla base della normativa interna.

2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui all'articolo 7.

4. Il diritto di accesso è altresì escluso in relazione all'esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza delle persone, delle sedi e degli impianti, che abbiano

riferimento, diretto o indiretto, all'esercizio delle funzioni parlamentari;

b) la vita privata e la riservatezza di terzi, persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese, associazioni e comitati, con particolare riferimento agli interessi afferenti alle sfere della comunicazione, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale, di cui siano concretamente titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dai medesimi soggetti cui si riferiscono. Ai titolari delle situazioni soggettive di cui all'articolo 1, comma 1, è comunque consentito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere tali situazioni. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'articolo 60 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Con decreto del Presidente della Camera, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere individuate categorie di documenti, formati dall'Amministrazione o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso ai sensi dei commi 1 e 4.

Art. 3.

(Modalità di esercizio del diritto di accesso).

1. Il diritto di accesso si esercita su richiesta scritta e motivata, mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento.

2. La richiesta è rivolta al responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4. Il richiedente deve: indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione certa; dichiarare la situazione soggettiva che ritenga rilevante ai fini dell'accesso richiesto; far constare della propria identità, ovvero dei propri poteri rappresentativi.

3. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali essa si intende respinta.

4. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, deve dare comunicazione al richiedente dell'irregolarità o dell'incompletezza con mezzi idonei a comprovarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata.

5. Il diritto di accesso si esercita:

a) con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'Amministrazione;

b) fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere, in base alla

normativa interna, i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

6. Non sono accolte le richieste di accesso per soddisfare le quali l'Amministrazione debba elaborare dati in suo possesso.

Art. 4.

(Responsabile del procedimento di accesso).

1. Responsabile del procedimento di accesso è il consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale o, su designazione di questo, altro dipendente addetto al Servizio o Ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale o il dipendente da questo delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

2. Nei casi in cui all'adozione dell'atto sia competente un organo politico, il responsabile del procedimento di accesso è il consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale competente all'istruttoria preliminare alla deliberazione conclusiva.

Art. 5.

(Procedimento per l' accesso).

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto. Se il richiedente ha specificamente indicato i documenti cui intende accedere, il responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4, può trasmettere tali documenti, unitamente alla comunicazione di accoglimento, con mezzi idonei a comprovarne la ricezione.

4. Fatta comunque salva l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da questo incaricata, sulla base di apposite e valide deleghe, in cui sono specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. La visione dei documenti è gratuita. La loro riproduzione è gratuita solo se se ne richieda

un numero complessivo di copie inferiore a cento. Diversamente, è dovuto dal richiedente l'intero importo corrispondente al mero costo di riproduzione. Su richiesta, le copie possono essere autenticate senza ulteriori oneri per il richiedente.

Art. 6.

(Diritti dei controinteressati).

1. Della richiesta di accesso devono essere tempestivamente informati gli eventuali controinteressati, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. L'Amministrazione effettua tale comunicazione con mezzi idonei a comprovarne la ricezione.

2. I soggetti controinteressati sono individuati in base alla natura del documento richiesto, tenuto conto anche del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.

Art. 7.

(Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso).

1. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4, previo assenso del Segretario generale, con riferimento specifico a quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il differimento dell'accesso è disposto dal competente consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di incarico individuale, anche su proposta del responsabile del procedimento di accesso, ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa. Del differimento è data tempestiva comunicazione al Segretario generale.

3. L'atto che dispone il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso deve rivestire forma scritta ed essere motivato. In caso di differimento, l'atto deve recarne la durata.

Art. 8.

(Ricorso avverso il provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso).

1. Avverso il provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso, il richiedente può ricorrere agli organi di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

(Sospensione dei termini del procedimento).

1. I termini relativi agli obblighi dell'Amministrazione, recati dal presente regolamento, sono sospesi di diritto nei periodi di aggiornamento estivo e di fine d'anno dei lavori della Camera.

Art. 10.

(Relazione al Collegio dei Questori).

1. Il Segretario generale riferisce semestralmente al Collegio dei Questori delle richieste e dell'esito dei procedimenti di accesso.

Art. 11.

(Pubblicazione ed entrata in vigore).

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *internet* della Camera dei deputati.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2011.

11A01502

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2010.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, in favore del sig. Carlo Sismonda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Carlo Sismonda, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 novembre 2010, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Carlo Sismonda, nato a Racconigi (Cuneo) il 28 agosto 1929.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 206

11A01352

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010 concernente la proroga fino al 31 gennaio 2011 dello stato di emergenza in relazione ai gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi che hanno interessato il comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza;

Considerato che la località «Cavallerizzo» del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, è stata interessata, a seguito dell'imperversare di condizioni meteorologiche avverse, da un vasto movimento franoso la cui fase parossistica è avvenuta nelle prime ore del giorno 7 marzo 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare una situazione che per intensità ed estensione richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono in fase di completamento gli ultimi interventi per la delocalizzazione della frazione di Cavallerizzo che consente alla popolazione colpita dal succitato evento calamitoso di riprendere le normali condizioni di vita in condizioni di sicurezza ed è necessario provvedere tempestivamente all'assegnazione degli immobili realizzati;

Vista la nota del sindaco del Comune di Cerzeto n. 72 del 3 gennaio 2011;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A01350

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica, nell'ambito del sito d'interesse nazionale di Manfredonia, delle discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani, Conte di Troia e Pariti 1 - liquami.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia nell'ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009, recante l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia anche alla discarica pubblica Pariti 1 - liquami, in ragione del rinvenimento di quantità di rifiuti assai superiori alle previsioni;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Rilevato che il Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato con nota del 17 gennaio 2011, nel trasmettere una relazione sull'attività della gestione commissariale, ha rappresentato la necessità di prorogare l'emergenza di cui trattasi;

Considerato che le attività di bonifica sono ancora in corso di svolgimento per cui si rende necessario prorogare lo stato di emergenza per assicurare la prosecuzione delle attività commissariali;

Ritenuta la ricorrenza della necessità di salvaguardare i preminenti interessi della salute e dell'ambiente;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 gennaio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2012, lo stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica, nell'ambito del sito d'interesse nazionale di Manfredonia (Foggia), delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani, Conte di Troia e Pariti 1 - liquami.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A01351

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 luglio 2010.

Rettifica del decreto 10 aprile 2007 relativo all'ammissione al finanziamento del progetto DM24283 presentato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto n. 593/2000, a fronte del Bando Aerospazio Lazio . (Decreto n. 353/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina dei componenti del Comitato, di cui all'art. 7, comma 21, del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 603/Ric. del 14 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore dell'industria aerospaziale da realizzarsi nella regione Lazio» (di seguito «Bando Aerospazio Lazio»);

Visto il decreto direttoriale n. 610/Ric. del 10 aprile 2007 — registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 2008, registro n. 1, foglio n. 111, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 17 marzo 2008 — con il quale, tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento, con le modalità e condizioni ivi indicate, il progetto DM24283 di ricerca e formazione dal titolo «TRAMP - Sistema integrato di gestione e controllo per il TRAsporto in sicurezza di merci pericolose» - Beneficiari: Advanced Computer Systems A.C.S. S.p.A., Consorzio Train, Dataspazio - Telespazio e Datamat per l'ingegneria dei sistemi S.p.A. (successivamente Elsag Datamat S.p.A.), I.T.S. Information Techonology Services S.p.A., Sviluppo Lazio S.p.A., Università degli studi di Cassino - dipartimento di automazione, elettromagnetismo, ingegneria dell'informazione e matematica industriale, Università degli studi di Roma «La Sapienza» - dipartimento di informatica;

Viste le richieste da parte dei proponenti di variazione al predetto progetto decreto ministeriale n. 24283 consistenti nella rimodulazione delle attività progettuali e dei relativi costi per il cointestatario ACS - Advanced Computer Systems S.p.A. che subentra nelle attività del rinunciatario Elsag Datamat S.p.A., già Dataspazio - Telespazio e Datamat per l'ingegneria dei sistemi S.p.A.;

Acquisiti, in merito alle predette variazioni, i supplementi istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, che si è espresso anche sulle modifiche intervenute nell'assetto societario della coproponente I.T.S. Information Techonology Services S.p.A., modifiche — che non incidono nello svolgimento del progetto DM24283 — consistenti nella fusione per incorporazione nella stessa delle società partecipate T&M Television & Multimedia S.r.l. e Netstream S.p.A.;

Tenuto conto, al riguardo, del parere espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 16 dicembre 2009;

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale, non comportano incrementi delle spese, né variazione del costo totale ammesso per il progetto, pari a € 3.685.184,00, e del relativo finanziamento già deliberato;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del citato decreto direttoriale n. 610/Ric. del 10 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica del decreto direttoriale n. 610/Ric. del 10 aprile 2007 (registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 2008, registro n. 1, foglio n. 111, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 17 marzo 2008) il sotto riportato progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del «Bando Aerospazio Lazio», a seguito delle variazioni indicate nelle premesse, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, che annullano e sostituiscono quelle relative al progetto in argomento, allegate al predetto decreto direttoriale n. 610/Ric. del 10 aprile 2007:

DM24283 - Tema 2

Titolo Ricerca: «TRAMP - Sistema integrato di gestione e controllo per il TRAsporto in sicurezza di merci pericolose»

Titolo formazione: «TRAMP - Sistema integrato di gestione e controllo per il TRAsporto in sicurezza di merci pericolose»

Beneficiari:

Advanced Computer Systems A.C.S. S.p.a. - Roma

Consorzio TRAIN - Consorzio per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per il trasporto innovativo - Rotondella (Matera)

I.T.S. Information Technology Services S.p.a. - Torre del Greco (Napoli)

Sviluppo Lazio S.p.a. - Roma

Università degli studi di Cassino - dipartimento di automazione, elettromagnetismo, ingegneria dell`informazione e matematica industriale - Cassino (Frosinone)

Università degli studi di Roma «La Sapienza» - dipartimento di informatica - Roma

Art. 2.

1. L'impegno assunto sul FAR con decreto direttoriale n. 610/Ric. del 10 aprile 2007, relativamente al progetto DM24283, rimane invariato e pari a € 2.836.045,20, di cui € 1.605.967,20 nella forma di contributo nella spesa e € 1.230.078,00 nella forma di credito agevolato.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità del predetto decreto direttoriale n. 610/Ric. del 10 aprile 2007 e, in particolare, restano fermi i termini del finanziamento di cui all'art. 2, comma 4 del predetto decreto direttoriale n. 610/Ric.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 34

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

Generalità del Progetto

- Domanda: DM24283 del 15/06/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  TRAMP - Sistema Integrato di Gestione e Controllo per il TRAsporto in Sicurezza di Merci Pericolose

  Inizio Attività: 01/10/2006

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  TRAMP - Sistemi Integrati di Gestione e Controllo per il Trasporto in Sicurezza di Merci Pericolose

  Inizio Attività: 01/01/2007

  Durata mesi: 21

- Beneficiari

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. S.P.A..
ROMA - (RM)

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO
ROTONDELLA - (MT)

I.T.S. INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.P.A.
TORRE DEL GRECO - (NA)

SVILUPPO LAZIO S.P.A.
ROMA - (RM)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO DIPARTIMENTO DI AUTOMAZIONE, ELETTROMAGNETISMO,INGEGNERIA DELL`INFORMAZIONE E MATEMATICA INDUSTRIALE
CASSINO - (FR)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
ROMA - (RM)

• Costo Totale	€ 3.685.184,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.177.088,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.158.096,00
- di cui attività di Formazione	€ 350.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -12.000,00

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	112.500	-	-	1.160.680	-	1.273.180
Spese generali	-	67.500	-	-	696.408	-	763.908
Attrezzature	-	-	-	-	89.000	-	89.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	43.000	-	43.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-12.000	-	-12.000
Subtotale	-	180.000	-	-	1.997.088	-	2.177.088
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	180.000	-	-	1.997.088	-	2.177.088

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	12.500	-	-	705.060	-	717.560
Spese generali	-	7.500	-	-	423.036	-	430.536
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	20.000	-	-	1.138.096	-	1.158.096
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	20.000	-	-	1.138.096	-	1.158.096

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	69.000	-	-	45.000	-	114.000
Spese trasferta personale	-	9.000	-	-	4.500	-	13.500
Altre spese correnti	-	10.000	-	-	4.500	-	14.500
Strumenti e attrezzature	-	9.000	-	-	5.000	-	14.000
Costi dei servizi di consulenza	-	31.000	-	-	31.000	-	62.000
Subtotale	-	128.000	-	-	90.000	-	218.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	72.000	-	-	60.000	-	132.000
Totale	-	200.000	-	-	150.000	-	350.000

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	117.000,00	-	853.308,00	-	970.308,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	747.380,40	-	747.380,40

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	8.000,00	-	277.659,20	-	285.659,20
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	482.697,60	-	482.697,60

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	200.000,00	-	150.000,00	-	350.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.255.967,20	350.000,00	1.605.967,20
Credito Agevolato fino a €	1.230.078,00	-	1.230.078,00
TOTALE	2.486.045,20	350.000,00	

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. S.P.A..

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	551.260	-	551.260
Spese generali	-	-	-	-	330.756	-	330.756
Attrezzature	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	892.016	-	892.016
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	892.016	-	892.016

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	437.210	-	437.210
Spese generali	-	-	-	-	262.326	-	262.326
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	699.536	-	699.536
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	699.536	-	699.536

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. S.P.A..

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. S.P.A..

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	267.604,80	-	267.604,80
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	579.810,40	-	579.810,40

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	139.907,20	-	139.907,20
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	419.721,60	-	419.721,60

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	407.512,00	-	407.512,00
Credito Agevolato fino a €	999.532,00	-	999.532,00
TOTALE	1.407.044,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	331.420	-	331.420
Spese generali	-	-	-	-	198.852	-	198.852
Attrezzature	-	-	-	-	65.000	-	65.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	42.000	-	42.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-10.000	-	-10.000
Subtotale	-	-	-	-	647.272	-	647.272
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	647.272	-	647.272

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	202.250	-	202.250
Spese generali	-	-	-	-	121.350	-	121.350
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	333.600	-	333.600
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	333.600	-	333.600

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	388.363,20	-	388.363,20
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	116.760,00	-	116.760,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	505.123,20	-	505.123,20
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	505.123,20	-	

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

I.T.S. INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	153.000	-	153.000
Spese generali	-	-	-	-	91.800	-	91.800
Attrezzature	-	-	-	-	14.000	-	14.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	1.000	-	1.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-2.000	-	-2.000
Subtotale	-	-	-	-	257.800	-	257.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	257.800	-	257.800

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	25.000	-	25.000
Spese generali	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	40.000	-	40.000

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

I.T.S. INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/Aero

DM24283

I.T.S. INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	77.340,00	-	77.340,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	167.570,00	-	167.570,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	24.000,00	-	24.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	85.340,00	-	85.340,00
Credito Agevolato fino a €	191.570,00	-	191.570,00
TOTALE	276.910,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

SVILUPPO LAZIO S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	-	-	-
Spese generali	-	-	-	-	-	-	-
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	40.600	-	40.600
Spese generali	-	-	-	-	24.360	-	24.360
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	64.960	-	64.960
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	64.960	-	64.960

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

SVILUPPO LAZIO S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

SVILUPPO LAZIO S.P.A.

Agevolazioni deliberate

Nessuna agevolazione per la Ricerca Industriale

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	12.992,00	-	12.992,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	38.976,00	-	38.976,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	12.992,00	-	12.992,00
Credito Agevolato fino a €	38.976,00	-	38.976,00
TOTALE	51.968,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO DIPARTIMENTO DI AUTOMAZIONE, ELETTROMAGNETISMO,INGEGNERIA DELL`INFORMAZIONE E MATEMATICA INDUSTRIALE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	112.500	-	-	-	-	112.500
Spese generali	-	67.500	-	-	-	-	67.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	180.000	-	-	-	-	180.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	180.000	-	-	-	-	180.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	12.500	-	-	-	-	12.500
Spese generali	-	7.500	-	-	-	-	7.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	20.000	-	-	-	-	20.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	20.000	-	-	-	-	20.000

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	69.000	-	-	-	-	69.000
Spese trasferta personale	-	9.000	-	-	-	-	9.000
Altre spese correnti	-	10.000	-	-	-	-	10.000
Strumenti e attrezzature	-	9.000	-	-	-	-	9.000
Costi dei servizi di consulenza	-	31.000	-	-	-	-	31.000
Subtotale	-	128.000	-	-	-	-	128.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	72.000	-	-	-	-	72.000
Totale	-	200.000	-	-	-	-	200.000

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO DIPARTIMENTO DI AUTOMAZIONE, ELETTROMAGNETISMO,INGEGNERIA DELL`INFORMAZIONE E MATEMATICA INDUSTRIALE

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO DIPARTIMENTO DI AUTOMAZIONE, ELETTROMAGNETISMO,INGEGNERIA DELL`INFORMAZIONE E MATEMATICA INDUSTRIALE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	117.000,00	-	-	-	117.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	200.000	-	-	-	200.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	125.000,00	200.000,00	325.000,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	125.000,00	200.000,00	

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	125.000	-	125.000
Spese generali	-	-	-	-	75.000	-	75.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	200.000	-	200.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	200.000	-	200.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	45.000	-	45.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	4.500	-	4.500
Altre spese correnti	-	-	-	-	4.500	-	4.500
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	31.000	-	31.000
Subtotale	-	-	-	-	90.000	-	90.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Totale	-	-	-	-	150.000	-	150.000

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM24283

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	150.000	-	150.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	120.000,00	150.000,00	270.000,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	120.000,00	150.000,00	

11A00939

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'il ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 marzo 2005, con il quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2005 con il quale è stata autorizzata l'attivazione della sede periferica di Milano;

Visto il decreto in data 28 settembre 2007 con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 28 settembre 2007 con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede periferica di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via di Porta Castello, 44 a via della Conciliazione, 22;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza Humanitas» abilitato con decreto in data 16 marzo 2005 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via di Porta Castello, 44 a via della Conciliazione, 22.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A01349

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2011, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010;

Viste le istanze con le quali le società International Tobacco Agency S.r.l., Maga Team S.r.l., J Cortes Cigars e Diplomatico Cigars S.r.l. hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, inoltre, che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle società suindicate, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *B)*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)			
SIGARI	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
DAVIDOFF TORO MADURO	da 25 pezzi	3.600,00	450,00
DE MEDICI ARANCIA	da 5 pezzi	160,00	4,00
DE AMICIS	da 5 pezzi	220,00	5,50
DE MEDICI SUPERBO	da 5 pezzi	212,00	5,30
DE MEDICI SUPERIORE	da 5 pezzi	280,00	7,00
SIGARETTI			
AMIGOS DUO	da 2 pezzi	6,00	0,03
AMIGOS MEDIUM DUO	da 2 pezzi	6,00	0,03
CLUBMASTER SUPERIOR VANILLA SLIM	da 20 pezzi	80,00	4,00
LA PAZ MINI WILDE SPECIALE 1	da 1 pezzo	16,00	0,04

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 324

11A01467

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Fernandez Aurora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Garcia Fernandez Aurora, nata a Barcellona (Spagna) il 25 giugno 1978, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «biologo» - Sezione A dell'albo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciada en Biologia» rilasciato nel settembre 2001 dalla «Universitat Autonoma de Barcelona»;

Preso atto inoltre che ha documentato di essere iscritta al «Col-legi de Biolegs de Catalunya» da settembre 2001;

Considerato inoltre che ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 21 settembre 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - sezione A dell'albo, e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Garcia Fernandez Aurora, nata a Barcellona (Spagna) il 25 giugno 1978, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «Biologa», conseguito in Spagna, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «biologi» sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00946

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vass Agnes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vass Agnes, cittadina italiana-ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di «Fürdősmasszőr» (Massaggiatrice in bagno termale) conseguito in Ungheria il giorno 25 aprile 1990 presso la «Allami Gyogyfurdokorhaz» - Ospedale di Stato delle terapie balneari - di Heviz, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di Servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 31 marzo 2006;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota DGRUPS/IV/15464/P/i.5.i.j.3/2 in data 28 aprile 2006 con la quale è stato comunicato alla sig. ra Vass Agnes che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 3 (tre) mesi;

Preso atto che la sig.ra Vass Agnes, ha dichiarato con nota datata 5 agosto 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale in data 4 agosto 2010, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'«Ospedale di Merano "Franz Tappeiner" - Reparto di riabilitazione - di Merano (Bolzano) (Italia), in data 16 settembre 2010, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito del quale la sig.ra Vass Agnes è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Fürdősmasszőr» (Massaggiatrice in bagno termale) conseguito in Ungheria il giorno 25 aprile 1990 presso la «Allami Gyogyfurdokorhaz» - Ospedale di Stato delle terapie balneari - di Heviz, dalla sig.ra Vass Agnes nata a Nagykanizsa (Ungheria) il giorno 8 gennaio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00945

DECRETO 23 novembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Difloron.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 17 luglio 2008 dall'impresa Magan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Falcone, 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Difloron contenete le sostanze attive Imidacloprid e Ciflutrin, uguale al prodotto di riferimento denominato Kohinor plus, registrato al n. 10927 con decreto direttoriale in data 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreto in data 14 ottobre 2010, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kohinor plus, registrato al n. 10927;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2013, data di scadenza della sostanza attiva Ciflutrin in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, l'impresa Magan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Falcone, 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Difloron, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 ml; 1-2-3-5-L.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Makhteshim Chemical Works Ltd sito in Be'er Sheva (Israele).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14388.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010.

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DIFLORON
Insetticida sistemico per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su pomacee, drupacee, ortaggi, patata, floreali e ornamentali, barbabietola da zucchero, tabacco, fungaie
EMULSIONE CONCENTRATA

DIFLORON
Registrazione Ministero della Sanità n. del

COMPOSIZIONE
g 100 di DIFLORON contengono:

IMIDACLOPRID puro	7,1 g (75 g/l)
CIFLUTRIN puro	2,4 g (25 g/l)
Coadiuvanti q. b. a	100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 –
24126 Bergamo
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione e confezionamento:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD - BEER-SHEVA - ISRAELE
Stabilimento di confezionamento:
LIFA - Vigonovo (VE)
Quantità netta del preparato:
5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 ml; 1-2-3-5 L
Partita N. vedi timbro

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
IMIDACLOPRID 7,1%; CIFLUTRIN 2,4% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IMIDACLOPRID: terapia: sintomatica
CIFLUTRIN: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre e post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DIFLORON contiene 2 sostanze attive appartenenti a 2 famiglie chimiche diverse e per questo dotate di meccanismo d'azione differente. Imidacloprid è un prodotto sistemico che agisce prevalentemente su insetti ad apparato boccale succhiante-pungente, ciflutrin agisce prevalentemente per contatto e possiede un ampio spettro d'azione. Pertanto DIFLORON è in grado di controllare numerosi insetti dannosi alle colture con un basso rischio di selezionare ceppi di fitofagi resistenti.

ISTRUZIONI PER L'USO
DIFLORON può essere utilizzato sulle seguenti colture alle dosi sottoindicate:
Pomacee (Melo e Pero): alla dose di 120 ml/hl contro afidi (*Aphis pomi, Aphis pyri, Dysaphis plantaginea), cicaline (Empoasca spp.),* psille *(Psylla spp.),* tentredini *(Hoplocampa spp.),* microlepidotteri *(Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella).* Nei trattamenti ad orecchietta di topo miscelare con olio minerale. Sui microlepidotteri trattare nell'epoca del massimo sfarfallamento.
Drupacee (Pesco, Nettarina, Albicocco, Susino e Ciliegio): alla dose di 120 ml/hl contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus spp.),* cicaline *(Empoasca spp.),* microlepidotteri *(Phyllonorycter spp.), Metcalfa pruinosa,* psille *(Cacopsylla pruni e altre)* e tripidi del pesco (*Thrips major, Taeniothrips meridionalis, Thrips fuscipennis* e altri). Nei trattamenti a rottura gemme - bottoni rosa miscelare con olio minerale. Sui microlepidotteri trattare nell'epoca del massimo sfarfallamento.
ORTAGGI:
Pomodoro, melanzana, peperone: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera, Mamestra oleracea, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua*), piralidi (*Udea ferrugalis, Ostrinia nubilalis*), dorifora *(Leptinotarsa decemlineata),* cimice (*Nezara viridula*), miridi (*Lygus rugulipennis* e altri); alla dose di 150 ml/hl (1,2 l/ha) contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis* e altri). Alla dose di 1,2-1,6 l/ha (applicazioni per irrigazione a goccia) contro afidi, aleurodidi, elateridi (*Agriotes spp.*)
Cocomero, melone: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis craccivora, Myzus persicae*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera*); alla dose di 150 ml/hl (1,2 l/ha) contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis* e altri). Alla dose di 1,2-1,6 l/ha (applicazioni per irrigazione a goccia) contro afidi, aleurodidi, elateridi (*Agriotes spp.*)
Lattughe e simili (crescione, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, foglie e steli di brassica, rucola, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): contro afidi (*Nasonovia ribis-nigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Hyperomyzus lactucae*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera, Mamestra oleracea, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua*), miridi; contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*) e altiche (*Chaetocnema spp., Phyllotreta spp.*) 150 ml/hl. Alla dose di 1,2-1,6 l/ha (applicazioni per irrigazione a goccia) contro afidi, aleurodidi, elateridi (*Agriotes spp.*)

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del……."

23 NOV. 2010

Patata: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Aphis nasturtii, Aulacorthum solani*), nottue (*Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera, Spodoptera exigua*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), tignola (*Phtorimea operculella*)

Tabacco: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus nicotianae, Myzus persicae*), altica (*Epithrix hirtipennis*), nottue (*Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Autographa gamma, Heliothis armigera, Noctua pronuba, Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Mamestra suasa, Spodoptera exigua*), piralide (*Udea ferrugalis*).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro altica (*Chaetocnaema tibialis*), Atomaria (*Atomaria linearis*), afidi (*Aphis fabae, Myzus persicae*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis exclamationis, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Mamestra oleracea, Mamestra brassicae*), tignola (*Scrobipalpa ocellatella*), piralide (*Ostrinia nubilalis*), cleono (*Coenorrhynchus mendicus*), lisso (*Lixus junci, Lixus sanguineus, Lixus scabricollis*), casside (*Cassida vittata, Cassida nebulosa, Cassida nobilis*).

Floreali e ornamentali: alla dose di 120 ml/hl contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosyphum rosae*), Metcalfa pruinosa, nottue, cimici e piralidi; alla dose di 150 ml/hl (1,2 l/ha) contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis* e altri). Alla dose di 1,2-1,6 l/ha (applicazioni per irrigazione a goccia) contro afidi, aleurodidi, elateridi (*Agriotes spp.*)

Su floreali ed ornamentali, prima dell'impiego su vasta scala, effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

FUNGAIE: contro i Ditteri FORIDI che infestano le coltivazioni dei funghi Prataiolo (*Agaricus bisporus*) e Pleurotus (*Pleurotus spp.*). E' particolarmente attivo nei confronti di *Megaselia spp.*

Modalità di distribuzione e dosi:

- **Prataiolo**: distribuire DIFLORON nel composto al momento della semina, oppure a fine incubazione durante l'insaccamento o il carico delle stanze di coltivazione. Dose di impiego: 150-200 mL/ton di composto, diluiti in 10-20 litri di acqua.
- **Pleurotus**: distribuire DIFLORON nel composto al momento della semina. Dose di impiego: 150-200 mL/ton di composto, diluiti in 10-20 litri di acqua.

N.B.: le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale e per un volume minimo di 800 l/ha. Nel caso di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. Il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni indicate. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà di acqua; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana e peperone in serra; 7 giorni per pomodoro, melanzana e peperone in campo, melone, cocomero, lattughe e simili; 14 giorni per patata; 21 giorni per pesco, nettarine, susino, ciliegio; 28 giorni per melo; 30 giorni per tabacco e barbabietola da zucchero; 35 giorni per albicocco; 50 giorni per pero.

COMPATIBILITÀ

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Il formulato contiene sostanze attive molto tossiche per le api. Non trattare nella immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima della fioritura) né in fioritura.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante , alle persone ad agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del……."

23 NOV. 2010

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del……."

23 NOV. 2010

DIFLORON

Insetticida sistemico per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su pomacee, drupacee, patata, pomodoro, melanzana, peperone, melone, cocomero, lattuga, floreali e ornamentali, barbabietola da zucchero, tabacco, fungaie

EMULSIONE CONCENTRATA

DIFLORON
Registrazione Ministero della Sanità n. 10927 del 15/05/2001

COMPOSIZIONE
g 100 di DIFLORON contengono:

IMIDACLOPRID puro	7,1 g (75 g/l)
CIFLUTRIN puro	2,4 g (25 g/l)
Coadiuvanti q. b. a	100 g

MAGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 –
24126 Bergamo
Tel. 035 328811

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Taglie:
5-10–20–25–50–75–100 ml
Partita N. vedi timbro
Distribuito da: KOLLANT Spa – Padova (PD)

11A01317

DECRETO 1° dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Chimigor 400 ST.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Isituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 30 marzo 2009 dall'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Chimigor 400 ST contenete la sostanza attiva Dimetoato, uguale al prodotto di riferimento denominato Danadim 400 registrato al n. 12627 con decreto direttoriale in data 29 maggio 2008, modificato successivamente con decreto in data 26 maggio 2010, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Danadim 400 registrato al n. 12627;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza della sostanza attiva Dimetoato in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Chimigor 400 ST con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500; 1-5-10-20 litri.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Cheminova A/S - Thyboronvej 78, DK 7673 Harboore (Danimarca).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n.14730.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CHIMIGOR 400 ST

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Insetticida a base di Dimetoato

CHIMIGOR 400 ST Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
DIMETOATO puro g. 37,9 (=400 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* **contiene Cicloesanone e Xilene**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Distribuito da:
CHIMIBERG Divisione Agricoltura di DIACHEM SpA
Via Tonale 15, Albano S. Alessandro (Bergamo)
Tel. 35 581120

NOCIVO

Partita n° Contenuto netto: 100-250-500 ml 1-5-10-20 litri

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio - Bergamo

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate o di consentire l'accesso ad uomini o animali domestici. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
RISCHI DI NOCIVITÀ - A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Da usare solo in pieno campo
CHIMIGOR 400 ST è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.
AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro): contro Afidi (*Aphis citricola, Taxoptera aurantii* ed *Aphis gossypii*), 65-90 ml/hl (massimo 1,9 l di formulato per ettaro. Effettuare al massimo 2 applicazioni per stagione.
OLIVO: contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; contro Liotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziorrinco 70 ml/hl.
ASPARAGO: contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl.
POMODORO, MELANZANA (entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl.
BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE: contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Sminturide 50 ml/hl, contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
TABACCO: contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl.
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE: contro Sminturide 0,5 l/ha, contro Afidi, Lema, Cimici, Cecidomia 0,7-0,9 l/ha.
FLOREALI, ORNAMENTALI, GAROFANO: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya brunnescens eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici.
PIOPPO, COLTURE FORESTALI: contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/hl.

Per la preparazione dell'emulsione basta versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto in tutto il quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

COMPATIBILITÀ
CHIMIGOR 400 ST non è compatibile con i formulati a base di poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di olivo: Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana per cui se ne sconsiglia l'impiego.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER ASPARAGO; 20 GIORNI PER TABACCO; 21 GIORNI PER MELANZANA E POMODORO; 28 GIORNI PER OLIVO, FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE; 30 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE; 100 GIORNI PER GLI AGRUMI.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 1 DIC. 2010

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CHIMIGOR 400 ST

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
Insetticida a base di Dimetoato

CHIMIGOR 400 ST Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:	
DIMETOATO puro	**g. 37,9 (=400 g/L)**
Coformulanti* q.b. a	**g. 100**
*** contiene Cicloesanone e Xilene**	

NOCIVO

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Distribuito da:
CHIMIBERG Divisione Agricoltura di DIACHEM SpA
Via Tonale 15, Albano S. Alessandro (Bergamo)
Tel. 35 581120

Partita n° Contenuto netto: 100 ml

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca) DIACHEM SpA – U.P. SIFA – Caravaggio - Bergamo

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

11A01316

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Vassiliki Tziortzioti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in anatomia patologica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vassiliki Tziortzioti nata a Atene (Grecia) il giorno 19 novembre 1972, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 29 luglio 1996 dalla Università Nazionale e Capodistriaca di Atene - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 3 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vassiliki Tziortzioti ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Παθολογική Ανατομική» rilasciato in data 26 marzo 2003 dalla Prefettura di Atene - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anatomia patologica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 29 luglio 1996 dalla Università Nazionale e Capodistriaca di Atene - Grecia - alla sig.ra Vassiliki Tziortzioti, nata a Atene (Grecia) il giorno 19 novembre 1972, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Vassiliki Tziortzioti è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Παθολογική Ανατομική» rilasciato dalla Prefettura di Atene - Grecia - in data 26 marzo 2003 alla sig.ra Vassiliki Tziortzioti, nata a Atene (Grecia) il giorno 19 novembre 1972, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anatomia patologica.

Art. 4.

La sig.ra Vassiliki Tziortzioti, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anatomia patologica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A01229

DECRETO 10 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Fabian Andrés España Chavarro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Fabian Andrés España Chavarro ha chiesto il riconoscimento del titolo fisioterapeuta conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Colombia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo fisioterapeuta rilasciato in data 26 marzo 2010 da «La Fundacion Universitaria Maria Cano», con sede a Neiva (Colombia), al sig. Fabian Andrés España Chavarro, nato a Pitalito-Huila (Colombia) il giorno 20 novembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. Il sig. Fabian Andrés España Chavarro è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01068

DECRETO 13 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Litomyska Martina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Litomyska Martina, cittadina ceca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «diplom vseobecna' sestra» (Bakalar, *Bc)* conseguito in Repubblica Ceca presso l'Università delle scienze sanitarie di Praga nell'anno 2010 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente della Repubblica Ceca in data 23 luglio 2010 e la relativa traduzione che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Litomyska Martina, adempie alle condizioni stabilite dall'art. 31 della direttiva CE n. 2005/36/CE, nel testo della direttiva europea 2006/100/UE, per poter esercitare la professione di infermiera generale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «diplom vseobecna' sestra» (Bakalar, *Bc)* conseguito in Repubblica Ceca presso l'Università delle scienze sanitarie di Praga nell'anno 2010 dalla sig.ra Liiomyska Martina nata a Melnik (Repubblica Ceca) il 24 agosto 1988 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Litomyska Martina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01037

DECRETO 13 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kovarovà Ludmila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Korarova' Ludmila, cittadina ceca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «diplomovana' vseobecna' sestra» (diplomovany specialista, *DiS)* conseguito in Repubblica Ceca presso l'Istituto professionale per infermieri e scuola media superiore per infermieri Hradec Krlalovè nell'anno 2010 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato finale «Vysvedceni o Absolutoriu» del 25 gennaio 2010;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente della Repubblica Ceca in data 16 giugno 2010 e la relativa traduzione che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Kovarova' Ludmila soddisfa i requisiti ai sensi dell'art. 31 della direttiva CE n. 2005/36/CE, nel testo della direttiva CE 2006/100/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «diplomovana' vseobecna' sestra» (diplomovany specialista, *DiS)* conseguito in Repubblica Ceca presso l'Istituto professionale per infermieri e scuola media superiore per infermieri Hradec Krlalovè nell'anno 2010 dalla sig.ra Kovarova' Ludmila nata a Jilemnice (Repubblica Ceca) il 7 agosto 1987 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Kovarova' Ludmila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01038

DECRETO 14 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Molinero Sampedrano Susak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Molinero Sampedrano Susak, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2010 presso la «Universitat Ramon Llull» - Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna - di Barcellona, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2010 presso la «Universitat Ramon Llull» - Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna - di Barcellona, dalla sig.ra Molinero Sampedrano Susak nata a Barcellona (Spagna) il giorno 15 giugno 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00944

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vega Amachi Tania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vega Amachi Tania ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Piemonte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 2002 presso la «Universidad Tecnologica de los Andes di Abancay» (Perù) dalla sig.ra Vega Amachi Tania, nata a Cusco (Perù) il giorno 16 febbraio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Vega Amachi Tania è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01069

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Landing Duta Carmen Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Landig Duta Carmen Liliana nata a Tecuci, Distretto Galati (Romania) il 21 giugno 1977, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomă de Licentă de Moasă» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi (Romania) nella sessione di settembre del 2009 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato in data 4 gennaio 2009 dell'Autorità competente in Romania Ministero della Salute - Direzione generale per Politiche di salute e risorse umane di Bucarest e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che «compie tutte le condizioni di preparazione previste nell'art. 40 (1a), (2°) e (3) e art. 41 (1a-i) della Direttiva 2005/36/CE e dell'allegato V punto 5.5.2»;

Accertata, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica di Romania con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomă de Licentă de Moasă» conseguito nella sessione di settembre 2009 nella Repubblica di Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi (Romania) dalla signora Landig Duta Carmen Liliana nata a Tecuci, Distretto Galati (Romania) il 21 giugno 1977, cittadina romena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Landig Duta Carmen Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01230

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 gennaio 2011.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo1998, n. 80;

Visto l'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 («Collegato lavoro»);

Visto il decreto del Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Padova n. 25/06 del 15 novembre 2006 con il quale la Commissione in argomento è stata ricostituita per il periodo 2006-2010;

Considerato il quadro di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti nella provincia, sulla base dei seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

Esaminati gli atti, i dati e gli elementi desunti da un recente interpello relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Padova, con particolare riferimento al criterio della partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro;

Valutate, sotto i profili appena richiamati, come maggiormente rappresentative le seguenti associazioni in questa provincia:

a) per i datori di lavoro: Confindustria - ASCOM - Unione provinciale artigiani - Confagricoltura;

b) per i lavoratori: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L.;

Ritenuto che la composizione della commissione provinciale debba rispecchiare la consistenza dei settori produttivi più rilevanti nel contesto provinciale e che tali settori vengono individuati in quello primario, secondario (anche artigiano) e terziario;

Considerato che, per assicurare la migliore funzionalità possibile della commissione, la stessa debba operare per sottocommissioni, caratterizzate anche da una specifica competenza per materia;

Considerato ancora che l'articolazione della commissione in sottocommissioni assicura altresì, la più ampia rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Viste le designazioni delle organizzazioni interessate, così

Decreta:

1. È ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Commissione provinciale di conciliazione nella seguente composizione:

il Direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato - presidente;

componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Alberto Mazzetto (Confindustria);

dott.ssa Marina D'Este (Confindustria);

sig. Gian Luigi Bejato (ASCOM);

sig.ra Elisabetta Tono (Unione provinciale artigiani);

componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori:

sig.ra Ilaria Volpato (C.I.S.L.);

sig. Valerio Gastaldello (C.I.S.L.);

sig. Adriano Apolinari (C.G.I.L.);

sig. Daniele Rampazzo (U.I.L.);

componenti supplenti per i datori di lavoro:

rag. Renato Paris (Confindustria);

avv. Claudio Fontanella (Confindustria);

sig. Andrea Cogo (ASCOM - Confagricoltura);

sig. Massimo Campello (Unione provinciale artigiani);

componenti supplenti, in rappresentanza dei lavoratori:

sig.ra Maria Licia Torresin (C.I.S.L.);

sig.ra Claudia Sette (C.G.I.L.);

sig. Roberto Conerdi (U.I.L.);

sig. Fabio Beltempo (U.G.L.).

La commissione, composta come sopra, durerà in carica per quattro anni a decorrere dalla data odierna.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2001 e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 5 gennaio 2011

Il direttore provinciale: PARRELLA

11A00842

DECRETO 7 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Visto il decreto n. 188 del 12 dicembre 1973 e successive modifiche con appositi provvedimenti esecutivi con il quale veniva istituita la Commissione provinciale di conciliazione di Parma per le controversie individuali di lavoro ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile;

Considerata l'esigenza di ricostituire la Commissione provinciale di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'art. 31 della legge n. 183/2010;

Verificata la rappresentatività a livello territoriale sia delle associazioni imprenditoriali sia delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Viste le designazioni pervenute a seguito della nota prot. n. 26544 del 15 dicembre 2010 della Direzione provinciale di Parma;

Decreta:

La Commissione provinciale di conciliazione di Parma per le controversie individuali di lavoro pubblico e privato è così composta:

dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Parma (presidente);

componenti titolari - rappresentanti dei datori di lavoro:

dott. Luca Magnani (Unione parmense degli industriali);

Caldelari Claudia (Confartigianato imprese e persone provincia di Parma);

Ermes Pagani (ASCOM Parma Confcommercio);

sig.ra Marta Zambrelli (Confagricoltura Parma unione provinciale agricoltori);

componenti titolari - rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

Marco Amodeo (C.G.I.L.);

Sauro Salati (C.G.I.L.);

Federica Asti (C.I.S.L.);

Ugo Fini (U.I.L.);

membri supplenti - rappresentanti dei datori di lavoro:

dott.ssa Annunziata Loperfido (Unione parmense degli industriali);

Tavoni Giuseppe (Confartigianato imprese e parsone provincia di Parma);

Corrado Ronzoni (ASCOM Parma - Confcommercio);

Achille Coelli (Confagricoltura Parma - Unione provinciale degli agricoltori);

membri supplenti - rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

Edoarda Gastaldo (C.G.I.L.);

Catia Ghidoni (C.G.I.L.);

Oppici Elisabetta (C.I.S.L.);

Giovanni Squarcia (U.I.L.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Parma, 7 gennaio 2011

Il direttore provinciale: GIORDANO

11A00839

DECRETO 12 gennaio 2011.

Sostituzione di alcuni componenti del comitato provinciale INPS di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il D. D. del 30 aprile 1970, n. 639 e la legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 11 del 23 novembre 2010 del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2010 - 2014, il Comitato Provinciale I.N.P.S. e le speciali Commissioni operanti nell'ambito del citato Comitato;

Viste le comunicazioni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Chieti, del 5 ottobre 2010 trasmesse in data 12 gennaio 2011 ed acquisite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti in pari data, inerenti le nomine dei propri rappresentanti sia nel Comitato Provinciale I.N.P.S. che nelle speciali Commissioni operanti in seno a quest'ultimo;

Decreta:

Il sig. Guido Scalise, nato a Chieti il 15 marzo 1965, è nominato membro del Comitato Provinciale INPS, in sostituzione del sig. Andrea Buffone;

La sig.ra Sandra D'Arcangelo, nata a Chieti, il 19 aprile 1971 è nominata membro della Commissione prevista dal comma 3 dell'art. 16 della legge n. 88/89 in materia di prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi in seno al comitato Provinciale INPS, in sostituzione del sig. Guido Scalise.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e del Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chieti, 12 gennaio 2011

Il direttore provinciale: DI MUZIO

11A01008

DECRETO 14 gennaio 2011.

Ricostituzione delle speciali commissioni presso il comitato provinciale INPS di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88, recante norme sulla ristrutturazione dello Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dal primo comma dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 1989;

Visto il proprio decreto n. 11 del 18 novembre 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale presso la sede I.N.P.S. di Torino;

Visto il proprio decreto n. 12 del 19 ottobre 2006 con il quale sono state costituite le speciali Commissioni previste dall'art. 46 comma 3 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto l'art. 46 comma 3 della legge 9 marzo 1989 n. 88 il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 del medesimo articolo, sono decisi da speciali commissioni del Comitato Provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4), 5) e 6) del primo comma dell'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, e da tre anziché quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore della Direzione Provinciale del Lavoro in ottemperanza del disposto di cui all'art. 7 c. 10 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 e come precisato dal Ministero del Lavoro e P.S., Segretariato Generale, con lettera n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS e che di conseguenza i rappresentanti dei lavoratori autonomi sono stati ridotti da tre a due;

Considerata pertanto la necessità di dovere procedere alla ricostituzione delle speciali commissioni con la nomina di n. 3 rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto che per l'attribuzione dei posti, si deve effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, alla stregua dei criteri finora seguiti dall'Amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986 n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni interessate, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni interessate e specificamente indicati nel preambolo del D.D. n. 11/2010 di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS e che qui si hanno per trascritti per la parte di relativa competenza;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri, sono state individuate come maggiormente rappresentative:

per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, tenuto conto di quanto indicato al punto precedente, la Federazione Provinciale Coldiretti e la Confederazione Italiana Agricoltori «CIA» ;

per la categoria degli artigiani, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato «CNA», la Confartigianato Imprese Torino e Artigianato C.A.S.A.;

per la categoria esercenti attività commerciali, l'Associazione Commercianti «ASCOM», la Confesercenti e l'E.P.A.T.;

Ritenuto pertanto, che l'assegnazione dei posti di n. 3 rappresentanti per ciascuna delle predette categorie debba essere così ripartita:

a) per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: n. 2 rappresentanti della Federazione Provinciale Coldiretti e n. 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori «C.I.A.»;

b) per la categoria degli artigiani: n. 1 rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato «CNA», n. 1 rappresentante della Confartigianato Imprese Torino e n. 1 rappresentante dell'Artigianato C.A.S.A.;

c) per la categoria degli esercenti attività commerciali n. 1 rappresentante dell'Associazione Commercianti «ASCOM», n. 1 rappresentante della Confesercenti e n. 1 rappresentante dell'E.P.A.T.;

Considerato che sono membri di diritto delle speciali commissioni in parola il direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato e il Direttore della Sede Provinciale dell'INPS di Torino;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle associazioni sopra indicate;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Sono ricostituite le speciali Commissioni del Comitato Provinciale, di cui al decreto del direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Torino n. 11 del 18 novembre 2010, e che sono così composte:

Speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

dr. Brugneri Manlio Presidente quale comp.Comitato prov.le;

sig. Rolle Giovanni in rappresentanza della Fed. Prov.le Coldiretti Torino;

sig. Penasso Alfredo in rappresentanza della Fed. Prov.le Coldiretti Torino;

sig. Bosio Mario in rappresentanza della C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori;

Speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88, in favore degli artigiani:

dr.ssa Brunetto Angela Maria Presidente quale comp. Comitato prov.le;

sig. Piccinino Antonio in rappresentanza della CNA Conf. Nazionale Artigianato;

sig.ra Pilotti Giovanna in rappresentanza della Confartigianato Imprese Torino;

sig.ra Pastore Carmen in rappresentanza della Artigianato C.A.S.A.

Speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88 in favore degli esercenti attività commerciali:

sig.ra Mattiolo Gino Presidente quale comp. Comitato Prov.le;

sig. Rossatto Cristina in rappresentanza della ASCOM;

sig. Banchieri Bruno in rappresentanza della Confesercenti;

avv. Allora Paola in rappresentanza della E.P.A.T.

Ciascuna commissione è integrata dal direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, dal direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Torino e dal direttore della sede Provinciale INPS di Torino.

Il presente decreto avrà la durata di anni 4 decorrente dalla data di insediamento del Comitato Prov.le.

Torino, 14 gennaio 2011

Il direttore provinciale: GRIPPA

11A01010

DECRETO 20 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Sondrio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto l'art. 410 del Codice di Procedura Civile, così come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

Vista la nota prot. n. 3428 del 25 novembre 2010 del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella parte in cui fornisce le indicazioni operative per la ricostituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione della Commissione in premessa;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

b) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;

e) altra preminente attività istituzionale;

Considerata l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e la consistenza delle relative forze di lavoro impiegate, desunti dai dati in possesso di questa Direzione e da quelli forniti dalla Camera di Commercio di Sondrio;

Tenuto conto di tutti i criteri indicati dal Ministero del Lavoro e P.S. con Circolare n. 14/95 in base alle notizie fornite dalle organizzazioni sindacali o diversamente reperite dall'ufficio;

Tenuti presenti sia il criterio della proporzionalità che della pluralità delle rappresentanze di interessi giuridicamente tutelati;

Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, sono risultate maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia di Sondrio le seguenti organizzazioni sindacali:

in rappresentanza dei lavoratori:

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

in rappresentanza dei datori di lavoro:

Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Sondrio;

Confartigianato Imprese Sondrio;
Confindustria Sondrio;
Federazione Provinciale Coldiretti Sondrio;

Ciò premesso e considerato;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro;

Decreta:

La ricostituzione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio, della Commissione Provinciale di Conciliazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 nella seguente composizione plenaria:

PRESIDENTE	Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro o suo delegato

	RAPPRESENTANTI dei DATORI DI LAVORO	RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI
COMPONENTI EFFETTIVI	PETRELLI Giorgio (PTRGRG65T23I829N) ZIRONI Roberta (ZRNRRT62S68F656Q) SCHERINI Lorenza (SCHLNZ53P55I829S) DELLA MADDALENA Nadia (DLLNDA58S56I829P)	BORDONI Mario (BRDMRA50C12I829O) IOBIZZI Giordano (BZZGND63S29F712Z) MONTANI Alberto (MNTLRT49P22G937C) RIGGI Gaetano (RGGGTN40L30H792N)
COMPONENTI SUPPLENTI	COLASANTO Gianfilippo (CLSGFL63D02I829I) GERNA Paola (GRNPLA55M47I829W) TOME' Mariangela (TMOMNG62L57I829M) BENEDETTI Luciano (BNDLCN62R06I829J)	RICCHINI Rossano (RCCRSN68C06E201F) DOLZADELLI MIRKO (DLZMRK74E24C623I) NANA Giorgio (NNAGRG57H26E443C) PIANI Antonia (PNINTN57P43A172R)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sondrio, 20 gennaio 2011

Il direttore provinciale: SIMONELLI

11A01247

DECRETO 21 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Vista la legge 4 novembre del 2010, n. 183, di deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizio per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

Visto l'art. 31 della legge appena citata, il quale modifica e sostituisce l'art. 410 c.p.c. relativo al tentativo di conciliazione;

Considerato che, l'art. 410, cosi come sopra modificato, prevede la costituzione presso la Direzione provinciale del lavoro della commissione di conciliazione e che la stessa commissione «è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale»;

Visto il comma 4 dell'art. 410 cpc, modificato dall'art. 31 legge n. 183/2010, il quale prevede la possibilità di costituire delle sottocommissioni, presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma, tenendo presente comunque e in ogni caso che per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavo e almeno un rappresentante dei lavoratori;

Vista la nota circolare del Ministero del lavoro del 25 novembre 2010 protocollo 3428 la quale pone l'attenzione sulla imminente necessità e urgenza di provvedere alla costituzione delle nuove commissioni di conciliazione, la cui composizione deve tener conto della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sociali componenti, la quale deve essere verificata non più su base nazionale ma a livello territoriale cosi come previsto dalla legge;

Considerato, come tra l'altro rimarcato dalla nota ministeriale di cui sopra, che ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 293/1994, la Commissione provinciale di conciliazione ha operato in regime di prorogatio per un periodo massimo di 45 giorni a far data dal 24 novembre 2010 e che i direttori delle Direzioni provinciali del lavoro devono procedere nel più breve tempo possibile a richiedere alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative territoriali, individuate secondo i criteri forniti dal Ministero con circolare n. 14 del 1° gennaio 1995, la designazione dei propri rappresentanti chiamati a formare la Commissione e le sottocommissioni, provvedendo conseguentemente ad adottare il Decreto Direttoriale di ricostituzione della Commissioni provinciale di conciliazione;

Tenuto conto pertanto, della necessità di provvedere alla ricostituzione della commissione di conciliazione operante presso la Direzione provinciale del lavoro di Brescia, avendo presente la nuova normativa intervenuta;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle OO.SS. e delle Associazioni datoriali sulla base dei seguenti elementi di valutazione, quali:

a) importanza, diffusione e ampiezza delle diverse strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale di competenza;

b) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole OO.SS. e dalle Associazioni datoriali;

c) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi interrativi provinciali e aziendali;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

e) consistenza delle diverse attività produttive nella provincia;

Considerato che sono state interpellate le seguenti Associazioni e OO.SS. attive nella Provincia di Brescia: CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - FABI - CISAL - UGL - CUB - CIDA - ABI - APINDUSTRIA - COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - COLDIRETTI - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - AIB - ASCOM - CONFESERCENTI - CNA - CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI;

Tenuto conto dei dati scaturiti dalla attività istituzionale propria della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia nelle materie di competenza;

Visti i dati forniti dalla CCIAA di Brescia nonché quelli provenienti dalla Provincia di Brescia, limitatamente al settore osservatorio mercato del lavoro, in ordine all'indice di occupazione nei singoli settori produttivi;

Ritenuto che la normativa citata, consolida in via prioritaria il principio della maggiore rappresentatività a livello provinciale ma accoglie anche indirettamente, alla luce della nota circolare ministeriale sopra richiamata, il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, attraverso la più ampia partecipazione degli stessi onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia competente;

Esaminati, inoltre, per quanto concerne i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, i dati direttamente acquisiti dall'Ufficio e quelli forniti dalle Organizzazioni Sindacali interessate dai quali si evince che quelle maggiormente rappresentative, considerando i criteri sopra esposti, sono nell'ordine: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-FABI avendo queste:

a) stipulato un numero congruo di contratti integrativi provinciale e aziendali; a tal fine si precisa che la quasi totalità dei contratti integrativi a livello provinciale sono stati sottoscritti unicamente dalle predette organizzazioni sindacali;

b) strutture organizzative ramificate e presenti in tutto il territorio provinciale;

c) trattato, negli anni, un numero consistente di vertenze presso la Direzione provinciale del lavoro di Brescia;

Considerato che, dalla documentazione pervenuta, la quasi totalità dei lavoratori dipendenti aderiscono alle predette quattro Confederazioni, mentre le restanti Organizzazioni Sindacali risultano avere una rappresentatività limitata;

Ritenuto che, per quanto riguarda i rappresentanti delle Organizzazioni datoriali, sia opportuno garantire la presenza nella Commissione provinciale di conciliazione non solo di quelle che nel corso degli anni sono state interessate in misura più rilevante nella attività istituzionale conciliatoria di questa Direzione ma anche di quelle che possiedono il requisito fondamentale della maggiore diffusione del relativo settore produttivo nel territorio di competenza e che, risultano essere in via principale, quello industriale e quello terziario;

Considerato che, comunque, il settore primario e quello relativo al commercio pur non avendo avuto una incidenza rilevante dal punto di vista delle vertenze di lavoro individuali, mantengono tuttavia allo stato un ruolo complessivo, nel tessuto produttivo della provincia di Brescia, non trascurabile, stante rispettivamente la destinazione di gran parte del territorio a coltivazioni agricole di rilievo e ad attività di allevamento, e la presenza di numerose aziende dedite al commercio nell'intero territorio;

Valutata pertanto, la rappresentatività delle Organizzazioni datoriali nell'ambito dei singoli settori produttivi sopra richiamati tenendo presenti i suddetti requisiti;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro.

Decreta:

Ai sensi dell'art. 31, legge 4 novembre 2010, n. 183 col presente decreto viene ricostituita la Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Brescia:

La Commissione provinciale di conciliazione di Brescia è così composta:

A) *In rappresentanza dei lavoratori* .

Per le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-FABI:

a) Titolari:

1 - Bonometti Luisa;

2 - Colombo Giuliano;

3 - Savoldi Ornella;

4 - Tameni Luisa;

b) Supplenti:

1 - Roversi Sergio;

2 - Marzotta Luigi;

3 - Delalio Domenico;

4 - Fusi Mariella;

B) *In rappresentanza dei datori di lavoro.*

Per le Associazioni: Associazione Industriale Bresciana, Collegio Costruttori Edili, Confartigianato, Associazione Commercianti, Unione Provinciale Agricoltori, Apindustria, Confcooperative:

a) Titolari:

1 - Zanelli Francesco;

2 - Scalvi Alessandro;

3 - Turrini Michele;

4 - Faini Daniela;

b) Supplenti:

1 - Ferrari Nadia;

2 - Castagna Raffaello;

3 - Girelli Gloria;

4 - Bertuletti Serafino.

Si precisa che le relative sottocommissioni saranno formate in occasione della prima riunione della costituenda commissione.

Brescia, 21 gennaio 2011

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

11A01009

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL COINSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Alba» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 417/2010 del 25 novembre 2010 presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero con la quale è stata individuata la società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Alba»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, con nota prot. n. 741/DB1100 del 12 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Alba» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A01067

DECRETO 19 gennaio 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Cremona».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA
DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1362/2007 del 23 novembre 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Salame Cremona»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo «Istituto Parma Qualità» con sede in Langhirano, via Roma n. 82/b-c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Cremona»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 24 gennaio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela del Salame Cremona IGP ha comunicato di confermare «Istituto Parma Qualità» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Salame Cremona» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Salame Cremona» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Istituto Parma Qualità» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» con decreto 24 gennaio 2008, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Cremona», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1362 del 23 novembre 2007 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A01063

DECRETO 19 gennaio 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA
DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo «Istituto Parma Qualità» con sede in Langhirano, via Roma n. 82/b-c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 24 gennaio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela del Culatello di Zibello ha comunicato di confermare «Istituto Parma Qualità» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Istituto Parma Qualità» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» con decreto 24 gennaio 2008, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A01064

DECRETO 19 gennaio 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo «Istituto Parma Qualità» con sede in Langhirano, Via Roma n.82/b-c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 24 gennaio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Modena ha comunicato di confermare «Istituto Parma Qualità» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Istituto Parma Qualità» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» con decreto 24 gennaio 2008, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A01066

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 dicembre 2010.

Riconoscimento alla sig.ra Olga Chernykh, di titolo di studio estero abilitante all'iscrizione in Italia al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Olga Chernykh, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea di economista con specializzazione in «Finanze e credito», conseguito presso l'Università statale della città di Tomsk, Federazione russa, della durata di cinque anni, per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Olga Chernykh, cittadina russa, nata a Strezhevoy (Federazione russa) in data 20 agosto 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00840

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2011.

Riclassificazione del medicinale Vaxigrip (influenza, antigene purificato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n.2003/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTO il decreto con il quale la società Sanofi Pasteur MSD s.n.c. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale VAXIGRIP;

VISTA la domanda con la quale la ditta ha chiesto l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura del medicinale VAXIGRIP;

VISTO il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 27/28 aprile 2010;

DETERMINA

ART.1
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Il medicinale VAXIGRIP (influenza, antigene purificato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione
Bambini 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml
AIC N. 026032223/M (in base 10) 0SUG2Z (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 52,28
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 86,28

Confezione
Bambini 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml
AIC N. 026032235/M (in base 10) 0SUG3C (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 104,57
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 172,58

Confezione
Bambini 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml
AIC N. 026032250/M (in base 10) 0SUG3U (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 52,28
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 86,28

Confezione
Bambini 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml
AIC N. 026032262/M (in base 10) 0SUG46 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 104,57
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 172,58

Confezione
10 siringhe preriempite con ago 0,5 ml
AIC N. 026032274/M (in base 10) 0SUG4L (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 52,28
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 86,28

Confezione
20 siringhe preriempite con ago 0,5 ml
AIC N. 026032286/M (in base 10) 0SUG4Y (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 104,57
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 172,58

Confezione
50 siringhe preriempite con ago 0,5 ml
AIC N. 026032298/M (in base 10) 0SUG5B (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 256,02
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 422,54

Confezione
10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml
AIC N. 026032312/M (in base 10) 0SUG5S (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 52,28
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 86,28

Confezione
20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml
AIC N. 026032324/M (in base 10) 0SUG64 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 104,57
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 172,58

Confezione
50 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml
AIC N. 026032336/M (in base 10) 0SUG6J (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 256,02
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 422,54

Confezione
Bambini 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago 0,25 ml
AIC N. 026032351/M (in base 10) 0SUG6Z (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 52,28
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 86,28

Confezione
Bambini 20 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago 0,25 ml
AIC N. 026032363/M (in base 10) 0SUG7C (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 104,57
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 172,58

Confezione
10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago 0,5 ml
AIC N. 026032387/M (in base 10) 0SUG83 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 52,28
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 86,28

Confezione
20 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago 0,5 ml
AIC N. 026032399/M (in base 10) 0SUG8H (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 104,57
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 172,58

Confezione
50 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago 0,5 ml
AIC N. 026032401/M (in base 10) 0SUG8K (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 256,02
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 422,54

ART. 2
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VAXIGRIP (influenza, antigene purificato) è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

ART. 3
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: RASI

11A01228

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2010.

Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011. (Deliberazione n. 79).

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'art. 6, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge di contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità, adottato con propria delibera nella seduta del 21-22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto il disegno di legge di stabilità che prevede lo stanziamento per le spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2011 in € 180.000,00, iscritto nel capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la proposta della direzione generale contabilità e finanza;

Sentito il parere della commissione di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 2 dicembre 2010

Il Presidente: BRIENZA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 dicembre 2010

Il segretario: Esposito

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011

Parte I - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui attivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011 - Variazioni - in aumento	Previsioni di competenza 2011 - Variazioni - in diminuzione	Previsioni di competenza 2011 - Somme risultanti bilancio 2011	Previsioni di cassa 2011
			Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2010	19.826.547		41.432.571			20.744.024	
I			**ENTRATE CORRENTI**							
	I		**TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO**							
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	2.651.000	-	651.000		471.000	180.000	180.000
			Totale categoria I	**2.651.000**	**-**	**651.000**	**-**	**471.000**	**180.000**	**180.000**
	II		**ENTRATE CONTRIBUTIVE**							
		201	Contributo soggetti vigilati	36.500.000	8.191.863	36.500.000	16.500.000		53.000.000	61.191.863
			Totale categoria II	**36.500.000**	**8.191.863**	**36.500.000**	**16.500.000**	**-**	**53.000.000**	**61.191.863**
	III		**ENTRATE DIVERSE**							
		401	Interessi attivi	600.000	17.985	200.000		100.000	100.000	117.985
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	-	-	570		570	-	-
		416	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	20.201		20.201	-	-
		418	Rimborso oneri personale di ruolo comandato	-	182.735	-	100.000		100.000	282.735
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	1.800.000	500	1.800.000			1.800.000	1.800.500
		446	Trasferimento ad altre Autorità	-	-				-	-
			Totale categoria III	**2.400.000**	**201.220**	**2.020.772**	**100.000**	**120.772**	**2.000.000**	**2.201.220**
			Totale Titolo I	**41.551.000**	**8.393.083**	**39.171.772**	**16.600.000**	**591.772**	**55.180.000**	**63.573.083**
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**							
	IV	**501**	Entrate in conto capitale		-				-	-
		502	Investimenti in titoli pubblici	75.000.000	-	75.000.000		75.000.000	-	-
			Totale categoria IV	**75.000.000**	**-**	**75.000.000**	**-**	**75.000.000**	**-**	**-**
			Totale Titolo II	**75.000.000**	**-**	**75.000.000**	**-**	**75.000.000**	**-**	**-**
			Totale Titolo I - II	**116.551.000**	**8.393.083**	**114.171.772**	**16.600.000**	**75.591.772**	**55.180.000**	**63.573.083**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui attivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							in aumento	in diminuzione		
III			**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
	V		**PARTITE DI GIRO**							
		608	Depositi imprese per arbitrati	-	13.405	-			-	13.405
		610	Recupero anticipazioni cassiere	10.000	10.000	10.000			10.000	20.000
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	93.418	570.000			570.000	663.418
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	7.400.000	-	7.400.000			7.400.000	7.400.000
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	250.000	-	420.000			420.000	420.000
		615	Giroconto da contabilità speciale	10.000.000	-	10.000.000		10.000.000	-	-
			Totale categoria V	**18.230.000**	**116.823**	**18.400.000**	**-**	10.000.000	**8.400.000**	**8.516.823**
			Totale Titolo III	**18.230.000**	**116.823**	**18.400.000**	**-**	10.000.000	**8.400.000**	**8.516.823**
			TOTALE GENERALE	**154.607.547**	**8.509.906**	**174.004.343**	**16.600.000**	85.591.772	**84.324.024**	**72.089.906**

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011

Entrate - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui attivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011 - Variazioni in aumento	Previsioni di competenza 2011 - Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza 2011 - Somme risultanti bilancio 2011	Previsioni di cassa 2011
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2009	19.826.547		41.432.571				
I		**ENTRATE CORRENTI**							
	I	Trasferimenti da parte dello Stato	2.651.000	-	651.000	-	471.000	180.000	180.000
	II	Entrate contributive	36.500.000	8.191.863	36.500.000	16.500.000	-	53.000.000	61.191.863
	III	Entrate diverse	2.400.000	201.220	2.020.772	100.000	120.772	2.000.000	2.201.220
		Totale Titolo I	**41.551.000**	**8.393.083**	**39.171.772**	**16.600.000**	591.772	**55.180.000**	**63.573.083**
II		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**							
	IV	Entrate in conto capitale	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	-	-
		Totale Titolo II	**75.000.000**	-	**75.000.000**	-	75.000.000	-	-
		Totale Titolo I - II	**116.551.000**	**8.393.083**	**114.171.772**	**16.600.000**	75.591.772	**55.180.000**	**63.573.083**
III		**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
	V	Partite di giro	18.230.000	116.823	18.400.000	-	10.000.000	8.400.000	8.516.823
		Totale Titolo III	**18.230.000**	**116.823**	**18.400.000**	-	10.000.000	**8.400.000**	**8.516.823**
		TOTALE ENTRATE	**154.607.547**	**8.509.906**	**174.004.343**	**16.600.000**	85.591.772	**63.580.000**	**72.089.906**
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2010						20.744.024	
		TOTALE A PAREGGIO	**154.607.547**	**8.509.906**	**174.004.343**	**16.600.000**	85.591.772	**84.324.024**	**72.089.906**

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011

Parte II - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui passivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							in aumento	in diminuzione		
I			USCITE CORRENTI							
	I		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.421.000	120.400	1.421.000	-	-	1.421.000	1.541.400
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	80.000	22.712	80.000	-	1.400	78.600	101.312
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	120.785	20.275	120.785	-	-	120.785	141.060
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	49.000	16.670	49.000	16.000	-	65.000	81.670
			Totale categoria I	**1.670.785**	**180.058**	**1.670.785**	**16.000**	1.400	**1.685.385**	**1.865.443**
	II		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	16.593.693	3.806.816	19.610.048	3.941.387	-	23.551.435	27.358.251
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	400.000	75.993	600.000	-	-	600.000	675.993
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	6.225.000	1.874.438	6.694.000	703.749	-	7.397.749	9.272.187
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	1.855.000	528.918	1.991.000	137.522	-	2.128.522	2.657.440
		205	Trattamento economico accessorio per gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti del Consiglio	541.150	33.963	541.150	-	37.150	504.000	537.963
		207	Compensi lavoro straordinario	250.000	97.257	400.000	-	150.000	250.000	347.257
		210	Fondo di amministrazione	3.903.735	950.317	2.487.379	-	1.779.503	707.876	1.658.192
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	100.000	40.969	100.000	-	-	100.000	140.969
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000
		216	Premi di assicurazione assistenza sanitaria e diverse	300.000	288.570	300.000	15.000	-	315.000	603.570
		219	Buoni pasto	638.000	198.905	744.050	-	-	744.050	942.955
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	250.000	97.255	250.000	-	103.298	146.702	243.957
			Totale categoria II	**31.066.577**	**7.993.401**	**33.727.627**	**4.797.658**	2.069.951	**36.455.334**	**44.448.736**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui passivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							in aumento	in diminuzione		
	III		**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**							
		401	Spese per l'acquisto di libri, periodici, riviste, giornali e raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	177.000	62.202	177.000	-	27.000	150.000	212.202
		403	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati	130.000	55.028	130.000	320.000	-	450.000	505.028
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	317.000	148.552	317.000	-	-	317.000	465.552
		407	Spese di rappresentanza	1.739	274	1.739	-	267	1.472	1.746
		410	Canoni di locazione	3.028.204	26.146	3.300.000	300.000	-	3.600.000	3.626.146
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	300.000	164.520	300.000	-	-	300.000	464.520
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio	425.000	210.084	455.000	-	-	455.000	665.084
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	2.977.880	1.519.183	3.229.880	1.070.120	-	4.300.000	5.819.183
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.939	2.227	1.939	-	534	1.405	3.631
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	5.239.697	3.481.775	5.239.697	-	1.289.697	3.950.000	7.431.775
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua; spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; polizze assicurative immobile; spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	297.500	84.770	297.500	22.500	-	320.000	404.770
		423	Spese minute e urgenti	5.000	-	5.000	-	-	5.000	5.000
		424	Spese legali e giudiziarie	80.000	29.851	80.000	-	-	80.000	109.851
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante.	214.500	116.651	214.500	-	-	214.500	331.151
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	38.289	38.000	38.289	-	15.607	22.682	60.682
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	576.191	118.991	576.191	-	141.191	435.000	553.991
		431	Vigilanza locali	361.000	182.827	361.000	-	121.000	240.000	422.827
		439	Acquisto di vestiario e divise	13.000	-	13.000	-	8.000	5.000	5.000
		440	Applicazione Decreto legislativo n. 81/2008	106.000	55.113	106.000	-	11.000	95.000	150.113
			Totale categoria III	**14.289.939**	**6.296.195**	**14.843.734**	**1.712.620**	1.614.296	**14.942.058**	**21.238.253**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui passivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							in aumento	in diminuzione		
	IV		**SPESE DIVERSE**							
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	250.000	57.756	250.000	-	-	250.000	307.756
			Totale categoria IV	**250.000**	**57.756**	**250.000**	**-**	**-**	**250.000**	**307.756**
	V		**TRASFERIMENTI**							
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	1.506.247	2.037.069	1.506.247	-	-	1.506.247	3.543.316
		446	Trasferimento ad altre Autorità	-	-	7.300.000	4.300.000	-	11.600.000	11.600.000
			Totale categoria V	**1.506.247**	**2.037.069**	**8.806.247**	**4.300.000**	**-**	**13.106.247**	**15.143.316**
	VI		**SOMME NON ATTRIBUIBILI**							
		501	Fondo di riserva	500.000	-	71.950	1.028.050	-	1.100.000	1.100.000
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	100.000	9.694	140.000	20.000	-	160.000	169.694
		503	Fondo compensazione entrate contributive	-	-	-	-	-	-	-
		504	Fondo per rinnovo contrattuale	2.000.000	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	**2.600.000**	**9.694**	**211.950**	**1.048.050**	**-**	**1.260.000**	**1.269.694**
			Totale Titolo I	**51.383.547**	**16.574.174**	**59.510.343**	**11.874.328**	**3.685.647**	**67.699.024**	**84.273.198**
II			**USCITE IN CONTO CAPITALE**							
	VII		**BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI**							
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili, immobili e autovetture	75.000	11.081.119	11.075.000	-	11.000.000	75.000	11.156.119
		602	Investimenti in titoli pubblici	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	-	-
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Sviluppo applicazioni	9.869.000	7.420.833	9.869.000	-	1.869.000	8.000.000	15.420.833
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	50.000	187.014	150.000	-	-	150.000	337.014
			Totale categoria VII	**84.994.000**	**18.688.966**	**96.094.000**	**-**	**87.869.000**	**8.225.000**	**26.913.966**
			Totale Titolo II	**84.994.000**	**18.688.966**	**96.094.000**	**-**	**87.869.000**	**8.225.000**	**26.913.966**
			Totale Titolo I - II	**136.377.547**	**35.263.140**	**155.604.343**	**11.874.328**	**91.554.647**	**75.924.024**	**111.187.164**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui passivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							in aumento	in diminuzione		
III			**USCITE PER PARTITE DI GIRO**							
	VIII		**PARTITE DI GIRO**							
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	-	3.623.965	-	-	-	-	3.623.965
		610	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	148.817	570.000	-	-	570.000	718.817
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	7.400.000	736.363	7.400.000	-	-	7.400.000	8.136.363
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	250.000	60.344	420.000	-	-	420.000	480.344
		615	Giroconto per contabilità speciale	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-
			Totale categoria VIII	**18.230.000**	**4.569.489**	**18.400.000**	**-**	10.000.000	**8.400.000**	**12.969.489**
			Totale Titolo III	**18.230.000**	**4.569.489**	**18.400.000**	**-**	10.000.000	**8.400.000**	**12.969.489**
			TOTALE GENERALE	**154.607.547**	**39.832.629**	**174.004.343**	**11.874.328**	101.554.647	**84.324.024**	**124.156.653**

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011

Uscite - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui passivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
						in aumento	in diminuzione		
I		USCITE CORRENTI							
	I	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.670.785	180.058	1.670.785	16.000	1.400	1.685.385	1.865.443
	II	Personale in attività di servizio	31.066.577	7.993.401	33.727.627	4.797.658	2.069.951	36.455.334	44.448.736
	III	Acquisto di beni e servizi	14.289.939	6.296.195	14.843.734	1.712.620	1.614.296	14.942.058	21.238.253
	IV	Spese diverse	250.000	57.756	250.000	-	-	250.000	307.756
	V	Trasferimenti	1.506.247	2.037.069	8.806.247	4.300.000	-	13.106.247	15.143.316
	VI	Somme non attribuibili	2.600.000	9.694	211.950	1.048.050	-	1.260.000	1.269.694
		Totale Titolo I	**51.383.547**	**16.574.174**	**59.510.343**	**11.874.328**	**3.685.647**	**67.699.024**	**84.273.198**
II		USCITE IN CONTO CAPITALE							
	VII	Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	84.994.000	18.688.966	96.094.000	-	87.869.000	8.225.000	26.913.966
		Totale Titolo II	**84.994.000**	**18.688.966**	**96.094.000**	**-**	**87.869.000**	**8.225.000**	**26.913.966**
		Totale Titolo I - II	**136.377.547**	**35.263.140**	**155.604.343**	**11.874.328**	**91.554.647**	**75.924.024**	**111.187.164**
III		USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII	Partite di giro	18.230.000	4.569.489	18.400.000	-	10.000.000	8.400.000	12.969.489
		Totale Titolo III	**18.230.000**	**4.569.489**	**18.400.000**	**-**	**10.000.000**	**8.400.000**	**12.969.489**
		TOTALE USCITE	**154.607.547**	**39.832.629**	**174.004.343**	**11.874.328**	**101.554.647**	**84.324.024**	**124.156.653**

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011

Quadro generale riassuntivo

ENTRATE		USCITE	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		**TITOLO I - USCITE CORRENTI**	
Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato	180.000	Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.685.385
Categoria II - Entrate contributive	53.000.000	Categoria II - Personale in attivita' di servizio	36.455.334
Categoria III - Entrate diverse	2.000.000	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	14.942.058
		Categoria IV - Spese diverse	250.000
		Categoria V - Trasferimenti	13.106.247
		Categoria VI - Somme non attribuibili	1.260.000
Totale titolo I	**55.180.000**	**Totale titolo I**	**67.699.024**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**	
Categoria IV - Entrate in conto capitale	-	Categoria VII - Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	8.225.000
Totale titolo II	**-**	**Totale titolo II**	**8.225.000**
Totale titolo I e titolo II	**55.180.000**	**Totale titolo I e titolo II**	**75.924.024**
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		**TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO**	
Categoria V - Partite di giro	8.400.000	Categoria VIII - Partite di giro	8.400.000
Totale titolo III	**8.400.000**	**Totale titolo III**	**8.400.000**
TOTALE ENTRATE	**63.580.000**	**TOTALE USCITE**	**84.324.024**
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2010	20.744.024		
TOTALE A PAREGGIO	**84.324.024**	**TOTALE A PAREGGIO**	**84.324.024**

11A01475

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca alla società Biologici Italia Laboratories S.r.l. dell'autorizzazione alla produzione di alcuni medicinali.

Con il provvedimento n. aM - 6/2011 del 19 gennaio 2011 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43, rilasciata alla Società Biologici Italia Laboratories S.r.l.

11A01065

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gabapentin Winthrop».

Estratto determinazione V&A.PC/II/4 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: GABAPENTIN WINTHROP.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0508/001-003/II/025.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo produttore della sostanza attiva gabapentin: Divi's Laboratories Limited (India).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01353

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale del 20 gennaio 2011, n. 16 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa:C. & C. di Gianpiero Casolani & C. s.a.s., via Castello, 7, - Notaresco (teramo), titolare del marchio 52TE.

11A01384

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazioni dirigenziali agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati:

N. marchio	Impresa	Sede
198 VR	Goldsmith di Sterza Maurizio	Via S. Caterina n. 1 - Bussolengo (Verona)
267 VR	Oro Gallery di Masola Paolo	Via A. Mondadori n. 5 - Verona
23 VR	Laboratorio orafo Pavani VR23 S.a.s. di Capuozzo Maria Luisa & C.	Via Isonzo n. 7 - Verona

2) le sotto elencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona:

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
23 VR	Laboratorio orafo Pavani VR23 S.a.s. di Capuozzo Maria Luisa & C.	Via Isonzo n. 7 - Verona	1

11A00841

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all'1 per cento.

11A01468

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Genestran» 75 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

Decreto n. 5 del 14 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario GENESTRAN 75 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

Titolare A.I.C.: società aniMedica GmbH con sede in Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell - Germania - rappresentata in Italia dalla Esteve S.p.A. con sede in Milano, via Ippolito Rosellini, 12 - codice fiscale 07306141008.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina aniMedica GmbH con sede in Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell - Germania.

Procedura repeat use n. IE/V/0228/001/E/001 e procedura n. IE/V/0228/001/IB/004.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 104257011;

5 flaconcini da 20 ml cad. - A.I.C. n. 104257023.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: R(+)-cloprostenolo (come R(+)-cloprostenolo sodico) 75 µg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: induzione della luteolisi, che consente la ripresa dell'estro e dell'ovulazione nelle femmine con ciclo, quando usato durante il diestro. Sincronizzazione dell'estro (entro 2-5 giorni) in gruppi di femmine con ciclo trattate simultaneamente. Trattamento del subestro e dei disordini uterini correlati a un corpo luteo funzionante o persistente (endometrite, piometra). Trattamento delle cisti ovariche. Induzione di aborto fino al giorno 150 di gestazione. Espulsione del feto mummificato. Induzione del parto (entro le ultime due settimane di gestazione);

equini: induzione della luteolisi nelle giumente con un corpo luteo funzionante;

suini: induzione della sincronizzazione del parto (generalmente entro 24-36 *ore)* dal giorno 113 di gestazione in poi (il giorno 1 di gestazione è l'ultimo di inseminazione naturale o artificiale).

Tempi di attesa:

bovini, suini ed equini: carne e visceri: 1 giorno;

bovini: latte: zero giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

11A01307

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Clover premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Provvedimento n. 6 del 13 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario CLOVER premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C: DOX-AL Italia S.p.A., largo Donegani, 2 - 20121 Milano - C.F. 02117690152.

Confezioni: sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103786012.

Oggetto: Variazione IB(n.A.2.b): modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da: CLOVER premiscela per alimenti medicamentosi per suini a: CLOVER BMP premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01308

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Nobivac Rabbia.

Provvedimento n. 1 del 10 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario NOBIVAC RABBIA.

Titolare A.I.C: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. sede legale in via Fratelli Cervi snc - 20090 Segrate (Milano) - C.F. 01148870155.

Confezioni:

flaconi 10x1 dose - A.I.C. n. 101910014;

flaconi 50x1 dose - A.I.C. n. 101910026;

flacone 1x10 dosi - A.I.C. n. 101910038;

flaconi 10x10 dosi - A.I.C. n. 101910040;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101910053.

Oggetto: Variazione tipo IB B.II.f.1 b5 estensione del periodo di validità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo IB per la specialità medicinale per uso veterinario, concernente l'estensione del periodo di validità del prodotto finito a 48 mesi (conservato in frigorifero tra + 2 e + 8° *C)*.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01309

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Spectron 100 mg/ml

Decreto n. 4 del 13 gennaio 2011

Procedura decentrata n. IE/V/0248/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario SPECTRON 100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli e tacchini.

Titolare A.I.C.: società Laboratorios Hipra, S.A. con sede in Avda, La Selva, 135 – 17170 Amer (Girona)-Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Avda, La Selva, 135 – 17170 Amer (Girona)-Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104231016;

Barile da 5 litri - A.I.C. n. 104231028.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: Enrofloxacina 100 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli e tacchini.

Indicazioni terapeutiche:

Polli e tacchini: per il trattamento di malattie del tratto respiratorio e digestivo di origine batterica o micoplasmica (p.es. pastorellosi, micoplasmosi, colibacillosi e salmonellosi), con esperienza clinica supportata, se possibile, da test sulla sensibilità dell'agente causale, che indicano l'enrofloxacina come farmaco consigliato.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa: Polli e tacchini:

Carne e visceri: 3 giorni;

Uova: uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A01310

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo L.E.M. S.r.l., in Casalecchio di Reno.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 dicembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo L.E.M. S.r.l., con sede legale in via Caduti di Melissa, 14 - Casalecchio di Reno (BO), acquisita in data 4 giugno 2010, prot. n. 64251, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo L.E.M. S.r.l., con sede legale in via Caduti di Melissa, 14 - Casalecchio di Reno (BO), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

16. Ponti elevatori per veicoli.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

11A01039

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo TUV Italia S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 dicembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede legale in via Mauro Macchi, 27 - Milano, acquisita in data 29 settembre 2010, prot. n. 131608, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede legale in via Mauro Macchi, 27 - Milano, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di garanzia qualità totale, di cui all'allegato X, per i punti 9; 10; 16; 17; 19 e 21 di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

11A01040

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A.PC/II/918 del 13 dicembre 2010 dell'Agenzia italiana del farmaco recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Gadovist"» .

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 83, dove è scritto il N.ro Procedura Mutuo Riconoscimento: «DE/H/0247/II/*033*», leggasi: «DE/H/0247/II/*032*».

11A01404

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-031) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.